



PROGETTO R.E.T.E.

FIGC- Federazione Italiana Giuoco Calcio L.N.D.
Ufficio Tesseramenti Centrale
Via Gregorio Allegri 14-00198 Roma

Comitato Regionale Abruzzo L.N.D.
Via F.Savini 25-67100 L'Aquila

e.p.c. **UNAR-Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali**
Largo Chigi 19-00187 Roma

OGGETTO: REGOLAMENTO FIFA SULLO STATUS E SUI TRASFERIMENTI DEI CALCIATORI - TESSERAMENTO DEL MINORE M. X.Y.Z. NATO A XXXX (SENEGAL).

Spett.le Federazione Italiana Giuoco Calcio,

la presente in nome e per conto dello Sportello legale della ReteG2 – Seconde Generazioni che si occupa di fornire consulenza e assistenza legale alle vittime di discriminazione nell'ambito del progetto RETE (Row's Emergency and Teen Empowerment), promosso in collaborazione con l'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) e Save the Children e diretto alla promozione del principio della parità di trattamento sul territorio nazionale tra persone di diversa origine.

Con riferimento al Regolamento in oggetto è stato segnalato al nostro Sportello un caso di possibile discriminazione, relativo alla richiesta di primo tesseramento del minore M.X.Y.Z., cittadino senegalese. Nello specifico, la Commissione Tesseramenti Minori Stranieri, nella riunione del 13 gennaio 2011, ha respinto la richiesta di primo tesseramento presentata dalla U.S XXXX per il minore, in quanto non risponde ai requisiti previsti dagli artt. 19 e 19 bis del Regolamento FIFA

sullo Status e Trasferimenti dei calciatori, essendo il minore cittadino senegalese e residente in Italia sotto la tutela del Sig. C.N.¹.

La normativa in questione prevede, infatti, che per i primi tesseramenti dei minori stranieri si applichino le stesse condizioni necessarie per il trasferimento internazionale dei calciatori minori, precludendo in tal modo ai minori stranieri sottoposti a tutela o affidamento la possibilità di giocare in una squadra federata con la FIGC, non rientrando quest'ultimi nelle fattispecie previste dagli artt. 19 e 19 bis del Regolamento.

Una interpretazione letterale degli artt. 19 e 19 bis del Regolamento conduce a ritenere illegittima la normativa, in quanto introduce un meccanismo discriminatorio su basi di nazionalità che comporta

¹ VI. TRAFERIMENTI INTERNAZIONALI DI MINORI

Art. 19 Tutela dei minori

1. I trasferimenti internazionali dei calciatori sono consentiti solo se il calciatore ha superato il 18° anno di età.

2. A questa regola si applicano le seguenti tre eccezioni:

a) I genitori del calciatore si trasferiscono nel Paese della nuova società per motivi indipendenti dal calcio.

b) Il trasferimento avviene all'interno del territorio della UE o dell'Area Economica Europea (AEE) e il giocatore ha un'età compresa fra i 16 e i 18 anni.

In questo caso la nuova società è tenuta a soddisfare i seguenti obblighi minimi:

i) fornire al calciatore un'adeguata istruzione e/o formazione calcistica secondo i più elevati standard nazionali;

ii) garantire al calciatore una formazione accademica e/o scolastica e/o formazione professionale, in aggiunta alla sua istruzione e/o formazione calcistica, che consenta al calciatore di perseguire una carriera diversa da quella calcistica nel momento in cui dovesse cessare l'attività professionistica;

iii) adottare tutte le misure necessarie per fare in modo che il calciatore sia seguito nel miglior modo possibile (ottime condizioni di vita presso una famiglia ospitante o una struttura della società, nomina di un tutore all'interno della società, ecc.);

iv) all'atto del tesseramento del calciatore, dimostrare alla Federazione di appartenenza di avere soddisfatto tutti i succitati obblighi;

c) Il calciatore vive in una località ubicata ad una istanza massima di 50 km dal confine nazionale e la società per la quale il calciatore desidera essere tesserato si trova altresì a 50km di distanza dallo stesso confine. La distanza massima fra il domicilio del calciatore e la sede della società dovrà essere di 100 km. In questi casi, il calciatore deve continuare ad abitare nel proprio domicilio e le due Federazioni interessate dovranno dare il loro esplicito consenso.

3. Le stesse condizioni si applicano per quanto riguarda il primo tesseramento dei calciatori che hanno una nazionalità diversa da quella del paese nel quale richiedono di essere tesserati per la prima volta. 12

4. Ogni trasferimento internazionale, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, ed ogni primo tesseramento ai sensi del paragrafo 3 sono soggetti all'approvazione di una sotto-commissione nominata dalla Commissione per lo status dei calciatori a tal fine. La richiesta di approvazione deve essere formulata dalla Federazione che desidera tesserare il calciatore. Alla Federazione di provenienza viene data la possibilità di presentare la propria posizione. La richiesta di rilascio del Certificato internazionale di trasferimento e/o primo tesseramento da parte di una Federazione è soggetta alla previa approvazione della sotto-commissione. Qualsiasi violazione di questa disposizione sarà sanzionata dalla Commissione disciplinare ai sensi del Codice disciplinare della FIFA. L'irrogazione di sanzioni è prevista non solo a carico della Federazione che non abbia inoltrato la propria richiesta alla sotto-commissione, ma anche della Federazione di provenienza per aver rilasciato il Certificato internazionale di trasferimento senza l'approvazione della sotto-commissione, nonché delle società che abbiano concluso un contratto per il trasferimento del minore.

Art. 19 bis Tesseramento e dichiarazione dei minori presso le accademie

1. I club che gestiscono un'accademia con la quale abbiano un rapporto giuridico, finanziario e/o di fatto, hanno l'obbligo di dichiarare alla federazione sul cui territorio l'accademia svolge la propria attività, i calciatori minori di età che frequentano l'accademia.

2. Ogni Federazione deve accertarsi che le accademie senza alcun rapporto giuridico, finanziario o di fatto la società:

a) gestiscano un club che partecipi al campionato nazionale; tutti i calciatori devono essere dichiarati presso la Federazione sul cui territorio l'accademia svolge le proprie attività o tesserati presso lo stesso club, ovvero b) dichiarino alla Federazione sul cui territorio l'accademia svolge le proprie attività, tutti i minori che frequentano l'accademia per allenarsi.

3. Ogni Federazione ha l'obbligo di tenere un registro che riporti i nomi e le date di nascita dei minori che sono stati dichiarati dai club o dalle accademie.

4. Attraverso la dichiarazione, le accademie e i calciatori si impegnano a praticare il calcio in conformità allo Statuto FIFA, a rispettare e a promuovere i principi etici del calcio organizzato.

5. Eventuali violazioni del presente disposto saranno sanzionate dalla Commissione disciplinare ai sensi del Codice disciplinare FIFA.

6. L'art. 19 si applica anche alle dichiarazioni dei calciatori minori che non siano cittadini del paese in cui essi desiderano essere dichiarati.

un trattamento differenziato, privo di qualsivoglia base razionale, tra i minori di nazionalità italiana, i minori stranieri che vivono in Italia inseriti nelle proprie famiglie di origine e i minori stranieri destinatari di un provvedimento di tutela o affidamento. Tale trattamento differenziato si pone in aperto contrasto con la nostra Carta Costituzionale, che parifica specificatamente la posizione dei minori a prescindere dalla loro condizione familiare, promuovendo l'uguaglianza dei minori a prescindere che siano assistiti o meno da una famiglia, da genitori legittimi o naturali, ovvero che siano sottoposti a tutela o affidamento.

Un tale trattamento differenziato è illegittimo non solo rispetto alla legislazione nazionale ma anche rispetto a quella europea ed internazionale, che vietano le discriminazioni sia su base etnico-razziale che di nazionalità.

Per quanto riguarda la legislazione nazionale, evidenziamo innanzitutto l'art. 43 1° comma del Testo Unico sull'immigrazione (d.lgs. n. 286/98), che introduce una sorta di clausola generale di non discriminazione, riprendendo quanto contenuto nell'art. 1 della Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, firmata a New York in 7 marzo 1966 e ratificata dall'Italia con la legge 1.5.1975, n. 654.

In base a tale norma costituisce una discriminazione:

"ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose e abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica".

Il legislatore ha poi formulato, nel secondo comma della disposizione, una tipizzazione delle condotte aventi *sicuramente* una valenza discriminatoria. Detto articolo prevede che compia *"in ogni caso"* una discriminazione anche : (...)

b) *"chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;"*

Dall'esame della normativa citata, emerge quindi chiaramente che :

- a) per quanto concerne i soggetti attivi, il divieto di discriminazione trova applicazione non solo nei confronti dello Stato e dell'autorità pubblica, ma anche dei privati ("*chiunque*") che offrano beni e servizi al pubblico;

- b) per quanto riguarda i soggetti passivi, una delle condizioni protette dalla normativa antidiscriminatoria è quella fondata sull'origine nazionale, intesa non soltanto come appartenenza etnico-razziale del soggetto, ma anche come cittadinanza straniera (discriminazione in ragione soltanto della *condizione di straniero o di cittadino straniero di determinate nazionalità*).

Si può quindi concludere che la normativa di cui al d.lgs. n. 286/98 vieti al soggetto privato che metta a disposizione del pubblico beni e servizi di rifiutarne l'accesso o di proporre o predisporre condizioni più sfavorevoli o svantaggiose in ragione della razza, dell'etnia, del colore, dell'ascendenza, della religione, della nazionalità o della provenienza geografica, dettando cioè un limite testuale all'autonomia e alla libertà contrattuale del soggetto privato che si rivolga al pubblico.

Allo stesso modo il principio di non discriminazione per motivi razziali, etnici, o nazionali trova ulteriore conferma nei principi fondamentali della nostra Costituzione, primo fra tutti l'art. 3, su quelli contenuti nel diritto internazionale fra cui l'art. 2 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e l'art. 14 della Convenzione europea sui diritti umani, nonché nel d. lgs n. 215/2003 applicativo della direttiva europea 2000/43/CE del 29 gennaio 2000 relativa alla parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

Per quanto esposto, si ritiene quindi che il Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei calciatori comporti una discriminazione diretta su basi di nazionalità collegata all'impossibilità per i minori stranieri sottoposti a tutela o affidamento di giocare in una squadra federata con la FIGC, non rientrando quest'ultimi nelle fattispecie previste dagli artt. 19 e 19 bis del regolamento.

Sebbene gli artt. 19 e 19 bis del Regolamento FIFA intendono rispondere ad una finalità legittima, quella di contrastare la tratta di giovani calciatori da Paesi terzi, si ritiene che essi si spingano al di là di quanto necessario, per cui la previsione di un divieto assoluto di tesseramento dei minori provenienti dai Paesi terzi che risultino soggiornanti nel Paese di arrivo senza essere accompagnati dai loro genitori appare sproporzionata ed irragionevole e non atta a realizzare le finalità proclamate. E' infatti ovvio che l'impedimento "assoluto" al tesseramento e allo svolgimento dell'attività calcistica di un minore straniero non accompagnato soggetto a tutela e/o affidamento finirebbe per impedire al minore medesimo di avvalersi della pratica sportiva quale possibile occasione di inclusione nella società italiana e dunque proprio tale divieto potrebbe costituire fonte di ulteriore marginalizzazione sociale del minore anziché di una sua maggiore protezione. Piuttosto che con il rifiuto *tout court* del tesseramento del minore straniero non accompagnato, la proclamata finalità legittima di protezione del minore e di prevenzione dei fenomeni di *trafficking* dei giovani calciatori potrebbe essere meglio realizzata prevedendo degli obblighi complementari per la società che richiede il tesseramento quali quello della residenza del minore insieme al tutore nominato dal

Tribunale (ovvero del domicilio nei casi in cui il minore sia inserito in una struttura di accoglienza)², dell'obbligo per la società di offrire direttamente al minore un'istruzione generale e/o professionale parallelamente all'attività sportiva ovvero di vigilare affinché questa venga assicurata dal tutore o dall'ente titolare dell'affidamento, affinché il minore non sia completamente dipendente dal club e possa evitare il rischio di esclusione sociale qualora poi non prosegua la carriera calcistica.³

Di conseguenza appare a nostro avviso necessaria un'interpretazione costituzionalmente orientata, idonea a superare i suddetti profili di illegittimità costituzionale del regolamento FIFA alla luce dei parametri di uguaglianza e ragionevolezza (Corte Cost., sent. n. 432/2005); un'interpretazione che imporrebbe l'accoglimento della richiesta di tesseramento dei minori stranieri che si trovano in Italia privi di genitori, sottoposti ad un provvedimento di tutela o affidamento. La Carta costituzionale, infatti, parifica specificatamente la posizione dei minori a prescindere dalla loro condizione familiare. Una tale interpretazione è stata adottata dal Comitato regionale del Friuli- V.G. nel C.U. n. 15/2010 C.R. Friuli V.G. che nel fornire alle Società affiliate *“notizie utili inerenti il tesseramento di calciatori stranieri, sia per quanto riguarda la “prima richiesta di tesseramento” che per un successivo “rinnovo”, ha previsto che “Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale”*.

Per quanto esposto, si ritiene, quindi opportuno segnalare alla Vostra attenzione tali aspetti critici del Regolamento, chiedendo la sospensione e la successiva modifica del regolamento, o in subordine un'interpretazione costituzionalmente orientata dello stesso, per consentire la riconduzione a coerenza con i principi generali dell'ordinamento, oltre che della Costituzione e del diritto europeo.

Si chiede, inoltre, che venga accolta la richiesta di tesseramento del minore M.X.Y.Z. alla Società sportiva XXXXX.

In attesa di un cortese riscontro, si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Roma, 19.04.2011

*Per il progetto R.E.T.E.
La consulente legale
Dott.ssa Livia Santoro*

² E sempre che le attività correlate al tesseramento siano inserite nel programma di coesione sociale elaborato in accordo con il minore per assicurare a quest'ultimo un sano percorso di crescita, così come previsto dall'art. 32 del D.lgs. 286/98.

³ In questo senso anche Parlamento europeo, Risoluzione sul futuro del calcio professionistico in Europa, 29 marzo 2007.